



COMUNE DI COMO
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Art. 4, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 26 novembre 2019

INDICE

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Istituzione e presupposto dell'imposta
Articolo 3	Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
Articolo 4	Misura dell'imposta
Articolo 5	Riduzioni
Articolo 6	Esenzioni
Articolo 7	Obblighi di comunicazione
Articolo 8	Versamenti
Articolo 9	Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 10	Sanzioni
Articolo 11	Riscossione coattiva
Articolo 12	Rimborsi
Articolo 13	Destinazione del gettito
Articolo 14	Contenzioso
Articolo 15	Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, per disciplinare l'applicazione nel Comune di Como dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, e i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Como, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo (alberghi di ogni categoria, residenze turistico-alberghiere, campeggi e ostelli per la gioventù, villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, esercizi di affittacamere, alloggi agrituristici e *country house*, case e appartamenti per vacanze, rifugi alpini, *bed & breakfast*, foresterie lombarde, locande, altri esercizi ed alloggi privati).
3. Il presente regolamento si applica altresì ai pernottamenti presso gli immobili o le parti di immobili concessi in locazione breve ad uso turistico, anche se gli stessi non prevedano alcun servizio accessorio (quali, ad esempio, fornitura di biancheria, pulizia, ecc.).

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti del Comune di Como.
2. Soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura presso la quale sono ospitati i soggetti passivi o l'eventuale soggetto diverso che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni e corrispettivi; anche a questi ultimi soggetti sono applicabili gli adempimenti previsti dal presente regolamento a carico dei gestori di strutture ricettive.
3. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Como, può essere assolta preventivamente dal soggetto che gestisce il portale telematico attraverso cui viene incassato il corrispettivo per il pernottamento.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
2. Le tariffe dell'imposta sono differenziate tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 2, secondo criteri di gradualità stabiliti in rapporto alle caratteristiche ed ai servizi offerti dalle medesime, tenendo conto, per gli alberghi, anche della classificazione attribuita mediante il numero di stelle.

3. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di **quattro** pernottamenti consecutivi, secondo le tariffe approvate.
4. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 5 Riduzioni

1. Non sono previste, a partire dal 1° gennaio 2020, riduzioni dell'imposta per i pernottamenti effettuati in particolari periodi dell'anno.

Articolo 6 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Como;
 - b) i minori di 14 anni di età;
 - c) i pernottamenti successivi al quarto giorno;
 - d) il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nelle strutture ricettive, seppure non residenti nel Comune;
 - e) gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
 - f) i dipendenti pubblici, inclusi gli appartenenti alle forze armate ed ai corpi di polizia, che pernottano per ragioni di servizio;
 - g) i pernottamenti che, a qualunque titolo, avvengono gratuitamente nella struttura ricettiva;
 - h) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie site nel Comune di Como o presso l'Ospedale S. Anna, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione;
 - i) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, oltre ad un loro accompagnatore;
 - j) gli studenti fuori sede iscritti alle Università aventi sede nel Comune di Como, di età non superiore a 26 anni;
 - k) tutti i volontari della Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione;
 - l) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie comasche e del Comune di Como nonché i relativi accompagnatori.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Como sono tenuti ad informare i propri ospiti, esponendo, in appositi spazi, le informazioni riguardanti l'applicazione, l'entità, le esenzioni e le riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve dichiarare al Comune di Como - Servizio Entrate tributarie -, entro **15** (quindici) giorni dalla fine di ogni mese, il numero di ospiti e di pernottamenti imponibili avvenuti nel corso del mese precedente, nonché gli eventuali pernottamenti esenti dall'imposta di soggiorno e quelli per i quali l'imposta sia stata assolta dal soggetto che gestisce il portale telematico attraverso cui viene incassato il corrispettivo per il pernottamento. Tale dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante la procedura informatica definita da questa Amministrazione. Qualora l'imposta di soggiorno sia riscossa da un intermediario che gestisce portali telematici, la dichiarazione di cui trattasi deve essere trasmessa entro il 15 del mese successivo a quello di riscossione.
3. Nella predetta dichiarazione i pernottamenti effettuati a cavallo tra due mensilità devono essere imputati nel mese di uscita dalla struttura (check-out), ad eccezione dei casi in cui il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi sia diverso dal gestore della struttura (intermediari che gestiscono "portali telematici" di cui all'art.4, del DL 50/2017, convertito dalla L. 96/2017).
4. Il gestore della struttura ricettiva e l'intermediario che gestisce portali telematici entro il 30 gennaio dell'anno successivo presentano al Comune di Como - Servizio Entrate Tributarie - il "*conto riepilogativo annuale di gestione*" utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale. Se tale documento viene formato utilizzando un supporto cartaceo, lo stesso deve essere sottoscritto con firma autografa del responsabile della struttura o del gestore del portale telematico. Se, invece, è elaborato in formato digitale, utilizzando apposito applicativo informatico, lo stesso deve essere sottoscritto mediante firma digitale del responsabile della struttura o del gestore del portale telematico.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Como.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Como delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il medesimo termine previsto per l'invio delle dichiarazioni del numero dei pernottamenti dall'art. 7, comma 2, del presente Regolamento, ovvero entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo di versamento sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Como, in contanti o mediante bonifico bancario;
 - b) a mezzo di versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune di Como;

c) tramite eventuali ulteriori procedure attivate dall'Amministrazione Comunale.

3. Il riversamento deve essere effettuato indicando come causale l'apposito codice che viene generato dalla procedura informatica all'atto della conferma della dichiarazione telematica.

4. Il termine sopra indicato di obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del pagamento, è perentorio, ovvero non può essere derogato mediante concessione di termini maggiori, anche in presenza di importi esigui.

5. In caso di pernottamenti imponibili a cavallo tra due mensilità, il termine per effettuare il riversamento deve essere individuato considerando la data in cui avviene l'uscita dalla struttura (check-out); tale riversamento deve essere coerente con i dati dei pernottamenti dichiarati a norma del precedente articolo.

6. L'importo minimo dell'imposta di soggiorno è di euro 0,50.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di Como - Servizio Entrate Tributarie - effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione degli atti previsti dall'art. 7, commi 2 e 3, del presente Regolamento e provvede a trasmettere il conto annuale al Settore Servizi Finanziari per l'inoltro alla Corte dei Conti.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può, a mero titolo esemplificativo:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) effettuare verifiche presso le strutture, per accertarne l'operatività e per verificare i relativi pernottamenti, anche esaminando la documentazione relativa ai turisti ospitati.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso o parziale pagamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 472/1997.

3. Per le violazioni del presente regolamento si applicano, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

a) omesso adempimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento: da € 25,00 ad € 100,00;

b) incompleta dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura: da € 25,00 ad € 100,00;

c) tardiva dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura: da € 50,00 ad € 200,00;

d) infedele dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura: da € 100,00 ad € 400,00;

e) omessa dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura: da € 200,00 ad € 500,00;

f) tardiva presentazione del conto riepilogativo annuale di gestione di cui all'articolo 7, comma 4, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura: da € 100,00 ad € 400,00;

g) omessa presentazione del conto riepilogativo annuale di gestione di cui all'articolo 7, comma 4, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura: da € 150,00 ad € 500,00;

h) tardivo riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno: da € 50,00 ad € 500,00 in relazione all'entità del ritardo;

i) omesso riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno: da € 250,00 ad € 500,00;

l) ogni altra violazione diversa dalle precedenti: da € 25,00 ad € 500,00.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 12 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno superiore al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

3. La compensazione relativa ad importi inferiori ad € 1.000,00 è effettuata dal gestore della struttura ricettiva, previa comunicazione da presentare al Comune almeno trenta

giorni prima della scadenza del termine per il versamento, utilizzando la modulistica predisposta a tale scopo.

4. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 1.000,00, la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune.

5. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 15,00.

Articolo 13 Destinazione del gettito

1. L'Amministrazione Comunale, previa concertazione con gli organismi che rappresentano gli operatori turistici che gestiscono le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, determina annualmente ed in prospettiva di programmazione pluriennale, la destinazione delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, finalizzandole al sostegno dello sviluppo del sistema turistico, attraverso azioni di promozione turistica, potenziamento dei servizi di informazione turistica, organizzazione di eventi e manifestazioni, interventi di manutenzione e di abbellimento degli spazi pubblici e del verde a fini strettamente turistici.

2. Al fine di monitorare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di valutare i relativi effetti, di aggiornare le disposizioni del presente Regolamento e di concordare l'utilizzo delle risorse conseguite, l'Amministrazione Comunale istituisce un tavolo tecnico composto dai propri assessori al turismo ed al commercio e dai rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative della categoria degli albergatori e delle altre strutture ricettive.

3. Il Comune di Como si impegna a pubblicare nel proprio Sito Internet le opere ed i servizi realizzati mediante le risorse provenienti dall'imposta di soggiorno.

Articolo 14 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n. 296 e il Regolamento Generale delle entrate del Comune di Como.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, nonché dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Finanza Locale.

3. Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.